

# **TI\_GERICHTE 15.2023.15 vom 19. Juni 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-06-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2023.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2023.15)

FR: TI\_GERICHTE 15.2023.15 du 19 juin 2023

IT: TI\_GERICHTE 15.2023.15 del 19 giugno 2023

## **Regeste**

Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale. Spesa per l'alloggio. Estensione del pignoramento dal salario alle indennità di disoccupazione; realizzazione di un credito salariale non adempiuto

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; decisione del Tribunale federale 5A\_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

### **E. 3**

Stante il provvedimento di riconsiderazione del 21 febbraio 2023, il ricorso è divenuto senza oggetto per quanto riguarda le voci "Vestiaro", "Lavori faticosi (Turni e festivi)" e "Pasti fuori domicilio", ma non per il supplemento per le spese locative (art. 24 b cpv. 1 LPR; DTF 126 III 86, consid. 3; decisioni della CEF 15.2022.33 del 20 luglio 2022, consid. 2, e 15.2010.2 del 14 gennaio 2010).

### **E. 4**

Per quanto riguarda la voce "Affitto", nel ricorso l'avv. RI 1 ricorda dapprima che l'escusso deve ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità, e che la decurtazione della pigione può avvenire solo dal primo termine di disdetta valido, salvo ch'esso sia eccessivamente lungo oppure che l'escusso abbia concluso il contratto di locazione mentre il pignoramento era imminente o in corso. Afferma quindi che una spesa di fr. 1'350.- è eccessiva per chi vive da solo, come PI 1, sicché quest'ultimo deve cercare una nuova abitazione meno costosa. Non esclude che l'escusso abbia concluso il contratto di locazione nell'imminenza del pignoramento sfociato nel primo ACB. Chiede pertanto che l'UE proceda "alla decurtazione proporzionale del canone di locazione in base all'accertamento di quanto sopra esposto".

#### **E. 4.1**

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; decisione della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1/a). L'importo del canone di locazione va messo in relazione con il reddito dell'escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; decisione della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Secondo l'esperienza comune, la pigione non dovrebbe di principio assorbire più del terzo delle risorse dell'inquilino (sentenze della CEF 15.2022.137 del 16 febbraio 2023, consid. 3.1, e 15.2016.22 del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 742 n. 42c, consid. 3.2/b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l'escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.; decisione del Tribunale federale 5A\_912/ 2018 del 16 gennaio 2019, consid. 3.1.2; citata 15.2022.137 consid. 3, e decisione della CEF 15.2020.38 del 7 luglio 2020, consid. 3).

#### **E. 4.2**

Nella fattispecie, dall'incarto emergono due contratti di locazione. Il primo, di durata indeterminata, concerne un appartamento di 2 ½ locali e prevede una pigione mensile di fr. 1'270.– (spese accessorie comprese); può essere disdetto con un preavviso di tre mesi per la fine di un mese di settembre. Il secondo contratto, della durata di dodici mesi, concerne un posteggio adiacente all'abitazione e stabilisce una pigione mensile di fr. 80.–; in assenza di un'opposizione tre mesi prima dell'estinzione, alla fine di un mese di settembre, esso si rinnova automaticamente per altri dodici mesi. La conclusione di entrambi risale al 13 settembre 2020. Ora, dal ricorso non si capisce se l'avv. RI 1 ha contestato solo la spesa per l'appartamento oppure anche quella per il posteggio. Sennonché, egli non ha mai fatto distinzione tra i due contratti e si è sempre riferito alla somma delle due pigioni (fr. 1'350.–) (ricorso, pagg. 4-5); da parte sua, PI 1 non ha preso posizione. Si deve dunque ritenere che la contestazione si estende a entrambe le pigioni.

##### **E. 4.2.1**

Ciò premesso, l'UE ha considerato nelle sue osservazioni al ricorso che la pigione dell'appartamento dell'escusso, di fr. 1'270.– mensili, spese accessorie comprese, è adeguata ai suoi mezzi finanziari ed è in linea con i prezzi medi della zona. Il ricorrente non ha replicato e nel ricorso non ha indicato quale sia, secondo lui, l'ammontare non eccessivo della pigione computabile nel caso concreto. Non pare quindi contestare che, tenuto conto del prossimo stralcio della pigione per il garage (sotto consid. 4.2.2), la pigione di fr. 1'190.– mensili attuale (cui si aggiungono le spese accessorie da anticipare nella misura di fr. 80.– mensili) sia adeguata alla situazione dell'escusso. È del resto solo leggermente più elevata del terzo del suo reddito medio, compresa la tredicesima mensilità (dell'8.33% secondo il contratto di lavoro), e comunque inferiore alla pigione massima, di fr. 1'420.– mensili, riconosciuta attualmente per le persone che vivono da sole nella “ regione 2 ” (ove rientrano i Comuni delle categorie “urbana” e “intermedia”, come \_\_\_\_\_, in base alla

tipologia urbano-rurale 2012) nel quadro dell'erogazione delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 LPC [RS 831.30] e 26 cpv. 2 OPC-AVS/AI [RS 831.301]) e delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 lett. b Laps [RL 870.100]). Non sono pertanto dati validi motivi per scostarsi dalla valutazione dell'Ufficio, fondata sulla sua esperienza locale, atta a garantire la parità di trattamento degli escussi nel suo territorio di competenza.

#### **E. 4.2.2**

Per quanto attiene alla pigione del posteggio, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell'art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5, e della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4) o quando l'escusso lo utilizzi per motivi d'ordine familiare come l'esercizio del diritto di visita (decisioni della CEF 15.2022.41 del 2 settembre 2022, consid. 4.1.1, e 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 4.1). Orbene, in concreto non ci sono motivi per considerare impignorabile l'automobile di PI 1, il quale non ne ha peraltro fatto valere alcuno. L'UE gli ha del resto già riconosciuto fr. 49.– per l'abbonamento ai trasporti pubblici. Su questo punto, il ricorso dev'essere pertanto accolto nel senso di stralciare la spesa per il posteggio.

#### **E. 4.2.3**

Visto che il contratto di locazione del garage è stato concluso, il 13 settembre 2020, ben prima del pignoramento sfociato nel primo ACB il 3 novembre 2021, non si può dire che PI 1 lo abbia stipulato con intenti abusivi. In sé, la pigione per il garage non è invero una spesa indispensabile giusta l'art. 93 LEF e andrebbe quindi stralciata dal minimo esistenziale dell'escusso con effetto immediato. Egli utilizza però il suo veicolo anche per le trasferte fino al luogo di lavoro. La pigione per il garage, sostituita con il costo di fr. 49.– mensili per l'abbonamento ai trasporti pubblici, va dunque stralciata, come nei casi di decurtazione della pigione pagata dall'escusso per il proprio alloggio, nel rispetto dei termini contrattuali, salvo che siano eccessivamente lunghi (sopra consid. 4.1). Nel caso in esame, la prima scadenza di disdetta è il 30 settembre 2023 (con un preavviso di tre mesi) e non il 30 giugno 2023 come invece osservato dall'UE. Siccome non pare un termine eccessivamente lungo, la pigione di fr. 80.– mensili va dunque stralciata solo dal 1° ottobre 2023.

#### **E. 5**

In conclusione, nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il reclamo va parzialmente accolto, nel senso che il supplemento per l'affitto di fr. 1'350.– computato nella decisione di riconsiderazione del 21 febbraio 2023, verrà ridotto a fr. 1'270.– dal 1° ottobre 2023.

#### **E. 6**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato, come riconsiderato con decisione del 21 febbraio 2023, è modificato nel senso che il supplemento mensile per l'affitto è ridotto da fr. 1'350.– a fr. 1'270.– dal 1° ottobre 2023.
2. Non si prelevano spese

né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – avv. PA 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_; – RA 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione,  
Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello II  
presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la  
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,  
1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione  
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.  
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie  
nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.